

COMMISSIONE VI

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

CXIV.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MARTEDÌ 31 MARZO 1953

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARTINO GAETANO

INDICE

	PAG.		PAG.
Proposta di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		Proposta di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
PIERANTOZZI ed altri: Orari d'obbligo per gli insegnanti degli Istituti e scuole di istruzione tecnica. (2521)	1019	ERMINI e MARCHESI: Aumento dell'assegno annuo a favore dell'Accademia dei Lincei. (3238)	1025
PRESIDENTE	1019, 1021, 1022	PRESIDENTE	1025
LOZZA, <i>Relatore</i>	1020, 1021, 1022	ERMINI, <i>Relatore</i>	1025
PIERANTOZZI	1021	Votazione segreta:	
RESTA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	1021, 1022	PRESIDENTE	1026
MONDOLFO	1021, 1022		
Proposta di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):		La seduta comincia alle 10.	
MORO ALDO: Decorrenza dal 75° anno di età del quinquennio della posizione di «fuori ruolo» per i professori universitari perseguitati per ragioni razziali. (3091)	1023	FAZIO LONGO ROSA, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente. (<i>È approvato</i>).	
PRESIDENTE	1023, 1024, 1025	Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Pierantozzi ed altri: Orari d'obbligo per gli insegnanti degli Istituti e scuole di istruzione tecnica. (2521).	
ERMINI, <i>Relatore</i>	1023, 1024, 1025	PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Pierantozzi, Giammarco e Parente: « Orari d'obbligo per gli insegnanti degli istituti e scuole di istruzione tecnica ».	
RESTA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	1023	Il parere della IV Commissione, che è stato richiesto, dovrebbe pervenirci nel corso di questa stessa seduta.	
CARONIA	1023, 1024		
PARENTE	1023		
FABRIANI	1024		
LAZZATI	1024		
BERTOLA	1024		
MONDOLFO	1024, 1025		
LOZZA	1025		
SEGNI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>	1025		

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 31 MARZO 1953

L'onorevole Lozza, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

LOZZA, *Relatore*. La proposta di legge di iniziativa dei deputati Pierantozzi ed altri ha per titolo: « Orari d'obbligo per gli insegnanti degli istituti e scuole di istruzione tecnica », e si riferisce particolarmente all'insegnamento delle materie scientifiche e tecniche. Si tratta, in sostanza, di estendere anche a queste materie l'orario delle 18 ore settimanali, che è stabilito dal decreto ministeriale 1° dicembre 1951 per la scuola classica. Per l'istruzione tecnica, invece, sono ancora in vigore le leggi 15 giugno 1931, n. 889, e 22 aprile 1932, n. 450, le quali stabiliscono come orario base 20 ore. Nella realtà, però, l'orario non è più di 20 ore poiché viene applicato il decreto 1° dicembre 1951 anche per gli istituti tecnici, senza che per altro vi sia un fondamento giuridico, e per il pagamento dei supplenti si segue la legge 11 giugno 1950, la quale stabilisce un orario di 18 ore. Quindi, nella realtà, abbiamo come base le 18 ore. Ma non abbiamo, ripeto, una disposizione di legge e negli istituti tecnici avviene che per molte cattedre di materie scientifiche o tecniche, spesso, per ragioni di continuità didattica, i presidi finiscono per stabilire 22, 24 ore, e in altri casi 14 ed anche 13 ore. È necessario, quindi, venire finalmente alla determinazione di questi orari.

Ora, con la proposta di legge Pierantozzi, si stabiliscono per le materie scientifiche e tecniche, come base di cattedra, le 18 ore; nel caso che l'insegnamento comporti un orario inferiore, si potrà scendere a un orario minimo di 16, costituente sempre cattedra. Nel caso, invece, che l'insegnamento comporti un orario superiore, si potrà giungere ad un massimo di 20 ore. Però se l'insegnante di ruolo, il quale dovrebbe fare solo 18 ore, per necessità didattiche deve farne 20, sarà pagato per le due ore in più. Si chiederà: che cosa si innova con questo provvedimento? L'innovazione consiste in questo: che si propone di dare ai titolari, per le due ore in più, lo stesso onorario che prendono gli incaricati e i supplenti, mentre in base all'articolo 3 del decreto legislativo 1° giugno 1946, n. 539 — il quale stabilisce che l'insegnamento impartito dal professore di ruolo oltre il proprio obbligo d'orario è compensato in ragione di due terzi della misura oraria della sola retribuzione risultante dall'applicazione dell'articolo 1 — i titolari vengono a prendere solo i due terzi di quello che percepiscono gli inca-

ricati e i supplenti, i quali hanno lo stipendio iniziale del ruolo e del grado in cui insegnano. In altre parole, il titolare che ha una supplenza continuata per tutto l'anno, prende due terzi di quello che prende l'incaricato o il supplente. Ora si propone che il titolare supplente per le due ore di insegnamento che fa oltre le 18 sia pagato come gli incaricati e i supplenti.

È questo il punto su cui noi aspettiamo il parere della Commissione finanze e tesoro; se la Commissione finanze e tesoro accetta questa giusta rivendicazione, noi la manteniamo. Se non la dovesse accettare, noi saremmo costretti a sopprimerla.

In realtà, abbiamo visto che stabilendo come base di cattedra le 18 ore e portando il minimo a 16, l'onere finanziario non è diverso da quello attuale, anzi, forse, viene ad essere minore. Mentre oggi il preside molte volte fissa come criterio di cattedra per l'incaricato e il supplente persino 13, 14 ore, e qualche volta è costretto a fare la stessa cosa anche per il titolare, dando le altre ore per incarico, ora, stabilendo come base le 18 ore e portando il minimo a 16, quello che si risparmia può benissimo essere utilizzato per pagare quei pochi titolari che dovranno fare per tutto l'anno due ore di supplenza oltre le 18. Quindi, c'è una larga compensazione. Questa compensazione è stata vista anche dalla Direzione della istruzione tecnica, la quale ha studiato profondamente la questione e ha dato la sua approvazione.

Un'altra innovazione è questa. Il progetto di legge Pierantozzi propone che la prima classe degli istituti tecnici, detta di collegamento, sia considerata parte integrante degli istituti stessi. Infatti l'articolo 2 dice:

« Ai fini della presente legge la prima classe degli istituti tecnici, detta di collegamento, è considerata parte integrante dell'istituto stesso ».

La Direzione tecnica è d'accordo, e così veniamo finalmente a dare una sistemazione a questa classe di collegamento che avrebbe dovuto essere sistemata dalla riforma e che, in mancanza della riforma, resterebbe senza una sistemazione.

Si potrà obiettare: chi ci garantisce che il preside si atterrà alla disposizione delle 18 ore come criterio di cattedra, non andando al di sotto delle 16 e non superando le 20? Per questo noi, all'articolo 2, diamo facoltà al Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, di provvedere con proprio decreto, ai sensi del decreto legislativo

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 31 MARZO 1953

luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 816, di apportare, in applicazione della presente legge, le necessarie modifiche agli orari d'insegnamento negli istituti e scuole d'istruzione tecnica e di avviamento professionale e agli obblighi d'insegnamento dei professori in servizio nei medesimi istituti e scuole.

In conseguenza il preside non sarà più costretto a fare degli acrobatismi per sistemare la sua scuola, ma avrà finalmente una tabella ministeriale che sarà di indicazione.

Si era pensato di chiedere anche il parere del Consiglio superiore, ma si è poi ritenuto preferibile, d'accordo con la Direzione tecnica, lasciare questa facoltà direttamente al Ministro che si servirà degli organi ministeriali competenti, e quindi della stessa Direzione tecnica.

Queste in breve sono le proposte contenute nel progetto di legge secondo il nuovo testo che è stato distribuito ai colleghi, nuovo testo preparato d'accordo con i proponenti e la Direzione tecnica del Ministero, e sul quale sono d'accordo anche le categorie interessate.

PRESIDENTE. Avverto che è ora pervenuto il parere della IV Commissione, che è favorevole. Dichiaro aperta la discussione generale.

Penso sia opportuno discutere sul nuovo testo, piuttosto che sul testo originario.

PIERANTOZZI. Io sono d'accordo sul nuovo testo illustrato dal relatore.

RESTA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Anche io sono d'accordo sul nuovo testo.

MONDOLFO. Avrei da fare delle osservazioni, ma le farò quando discuteremo i singoli articoli.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli di cui darò lettura secondo il nuovo testo:

ART. 1.

L'orario d'obbligo d'insegnamento dei professori negli istituti tecnici di qualsiasi tipo, nelle scuole di magistero professionale per la donna, nelle scuole tecniche e professionali femminili, nelle scuole e corsi d'avviamento professionale, è fissato in 18 ore settimanali.

Quando l'insegnamento in un solo corso della materia o del gruppo di materie costituenti la cattedra comporta un orario inferiore a quello sopraindicato, il completamento fino alle 18 ore deve essere fatto, per le stesse materie, in corsi paralleli od in classi colaterali.

Non sussiste l'obbligo del completamento quando la cattedra comporta un orario settimanale non inferiore alle 16 ore e il completamento stesso non può essere attuato senza superare le ore 18 settimanali.

Per le cattedre di materie tecniche possono essere stabiliti orari d'obbligo d'insegnamento inferiori alle 18 ore settimanali.

Se l'insegnamento in un solo corso della materia o del gruppo di materie costituenti la cattedra comporta un orario settimanale superiore alle 18 ore, il professore ha diritto, per le ore eccedenti la diciottesima, alla retribuzione supplementare stabilita dall'articolo 3 della presente legge.

MONDOLFO. Vorrei fare un'osservazione sul quarto comma. Siccome il terzo comma dice: « Non sussiste l'obbligo del completamento quando la cattedra comporta un orario settimanale non inferiore alle 16 ore », e il quarto comma stabilisce: « Per le cattedre di materie tecniche possono essere stabiliti orari d'obbligo di insegnamento inferiori alle 18 ore settimanali », è da supporre che quel limite minimo di 16 ore non valga per le cattedre di materie tecniche. E allora, se non vale il limite minimo di 16 ore, bisognerà stabilire per lo meno un altro minimo: l'orario non può essere ridotto a 3 o 4 ore settimanali. Io proporrei come minimo 12 ore.

LOZZA, Relatore. Desidero chiarire che, siccome con l'articolo 2 diamo facoltà al Ministro della pubblica istruzione di stabilire i minimi, sarà il Ministero a stabilire quel minimo. Può darsi, infatti, che vi sia in un istituto una materia tecnica, per esempio agronomia, per la quale c'è solo un corso. Si tratta di una cattedra di ruolo con un orario di 12-13 ore. Se non c'è un'altra scuola dello stesso tipo, dove mandiamo il professore a completare l'orario? Potremmo quindi far sorgere delle difficoltà. Non possiamo mandarlo in una scuola di un'altra città. Noi vogliamo lasciare la via aperta. Sarà il Ministro a stabilire i minimi a seconda delle necessità e delle esigenze.

Piuttosto che fissare un minimo di ore, cosa difficilissima per la situazione degli istituti tecnici, si potrebbe sopprimere il comma. Io penso però che esso non vada soppresso, perché è data poi facoltà, con l'articolo 2, al Ministero di stabilire la norma, e toglierlo significherebbe mettere in imbarazzo il Ministero e il preside, specialmente il preside.

PIERANTOZZI. A me pare che il comma debba essere lasciato, perché l'insegnamento

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 31 MARZO 1953

delle materie tecniche professionali è quello che è. L'orario si potrà modificare solo quando il Ministero, in sede di riforma scolastica, rivedrà i programmi.

LOZZA, *Relatore*. Se si trattasse di materie scientifiche, la cosa sarebbe diversa. Ma qui si tratta di materie tecniche. Mi riporto all'esempio che ho già fatto. Prendiamo una città in cui ci sia un solo istituto industriale dove si insegna una materia tecnica. Non è possibile in questo caso fare un completamento in altra scuola. Che cosa facciamo? Non mettiamo in ruolo quella cattedra? Ciò rappresenterebbe una grave difficoltà.

MONDOLFO. Non sono rimasto persuaso delle considerazioni esposte dai colleghi Lozza e Pierantozzi. Non conosco con precisione il funzionamento di queste scuole cui si riferisce la presente proposta di legge, ma trovo che rimettere al Ministro l'incarico di stabilire il minimo, significa rimetterlo a un funzionario del Ministero.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ma lasciamolo stabilire qualche volta al Ministero! È possibile che dobbiamo legiferare addirittura sui particolari anche più insignificanti? Deve essere lasciato un po' di potere discrezionale al Ministero, altrimenti esso non è più una amministrazione, ma diventa una macchina.

MONDOLFO. Siccome tutto questo progetto di legge si riferisce alla determinazione delle ore di insegnamento, è strano che non si definisca proprio questo caso particolare.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ma il Ministro della pubblica istruzione è responsabile dell'insegnamento; ha organi di controllo, non regala certo gli stipendi ai professori che non fanno niente. Non permetterà che prendano uno stipendio a carico dello Stato per otto ore di lezione. Noi stiamo legiferando, non per colpa nostra ma per colpa del Tesoro, perfino sui più piccoli particolari. Questa legislazione ci lega mani e piedi, non ci permette più di agire con una certa libertà.

MONDOLFO. Non sono di questa opinione, comunque non voglio insistere per non mancare di riguardo al potere esecutivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 1.

(È approvato).

ART. 2.

Ai fini della presente legge la prima classe degli istituti tecnici, detta di collegamento, è considerata parte integrante dell'istituto stesso.

Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, provvederà con proprio decreto, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 816, ad apportare, in applicazione della presente legge, le necessarie modifiche agli orari d'insegnamento negli istituti e scuole d'istruzione tecnica e di avviamento professionale e agli obblighi d'insegnamento dei professori in servizio nei medesimi istituti e scuole.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 3.

A parziale deroga delle disposizioni vigenti, l'insegnamento impartito dai professori degli istituti e scuole d'istruzione secondaria oltre le 18 ore settimanali è retribuito in diciottesimi dello stipendio minimo mensile relativo al grado iniziale del ruolo di appartenenza o di equiparazione. La retribuzione supplementare è dovuta per l'intero anno scolastico.

MONDOLFO. Sarei tratto a compiacermi di questa disposizione se essa potesse costituire un precedente per un infinito numero di casi analoghi, giacché essa stabilisce — cosa che è interamente diversa da quello che avviene non solo in tutte le altre scuole, ma anche per tutti i funzionari dello Stato — che le due o più ore che eccedono il limite delle 18 siano retribuite in proporzione allo stipendio.

Questo viene a costituire un principio affatto diverso da quello che viene applicato per tutti i funzionari dello Stato. Io me ne compiaccio, se questo deve costituire un precedente. Ma non riterrei opportuno che dovesse costituire una condizione di privilegio per questa particolare categoria di funzionari.

LOZZA, *Relatore*. Onorevole Mondolfo, nelle lotte di avanzamento delle categorie, la categoria di punta trascina tutte le altre. Questa è una risposta sindacale. Se noi, per amore di livellamento, teniamo ferma la punta più avanzata, non andiamo mai avanti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 3.

(È approvato).

ART. 4.

Le disposizioni in contrasto con la presente legge, in particolare quelle contenute negli

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 31 MARZO 1953

statuti e nelle tabelle organiche, sono modificate in conformità o abrogate.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Moro Aldo: Decorrenza dal 75° anno di età del quinquennio della posizione di «fuori ruolo» per i professori universitari perseguitati per ragioni razziali. (3091).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Moro Aldo: «Decorrenza dal 75° anno di età del quinquennio della posizione di «fuori ruolo» per i professori universitari perseguitati per ragioni razziali».

Su questa proposta di legge iniziamo la discussione nella seduta del 25 marzo.

Ha chiesto di parlare il relatore, onorevole Ermini. Ne ha facoltà.

ERMINI, Relatore. Ho già riferito brevemente nella passata riunione sul contenuto di questa proposta di legge. I professori che furono sospesi dall'insegnamento per motivi razziali, hanno avuto col decreto legislativo 5 aprile 1945 il diritto di restare in ruolo fino al 75° anno. Essi però non godono del periodo di «fuori ruolo» di cui godono tutti gli altri professori dai 70 ai 75 anni. Quindi si propone adesso di concedere anche a questi professori, già sospesi e ora nel ruolo, i cinque anni di fuori ruolo che hanno tutti gli altri colleghi.

L'onorevole Caronia propose, poi, nella passata seduta, un articolo aggiuntivo che io faccio mio perché ritengo giusto. Esso suona come segue:

« Per i professori che per motivi politici durante il ventennio 1922-42 siano stati privati, in seguito a sospensione o a trasferimento, della possibilità di insegnare e di espletare comunque il loro mandato per un periodo di almeno cinque anni, i limiti di età sono portati al 75° anno, e si applica per essi anche il disposto del precedente articolo 1 ».

PRESIDENTE. Ma un professore non può essere stato privato della possibilità di insegnare in seguito a trasferimento.

ERMINI, Relatore. Il concetto del collega Caronia è che siano stati messi in condizione,

per il trasferimento, di non poter insegnare. Ci può essere un professore il quale, per condizioni particolari di famiglia, non ha potuto accettare il trasferimento e ha dovuto lasciare l'insegnamento per cinque anni.

RESTA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Non è esatto parlare di mandato, si deve parlare di funzione perché si tratta di un servizio di ruolo.

CARONIA. Ho spiegato la situazione già l'altra volta. Vi sono dei casi di professori i quali sono stati sospesi per un certo periodo di tempo e quindi non hanno insegnato. Vi sono poi altri professori i quali hanno avuto dei trasferimenti. Infatti la legge Fedeli del 1927 stabiliva che un professore, a giudizio insindacabile del Ministro, poteva essere trasferito da una cattedra di una università alla cattedra di altra università anche di materia non considerata nello statuto universitario. La cosa di fatto è accaduta. È avvenuto per esempio che un professore, che insegnava zoologia a Milano, sia stato trasferito a Padova dove questa cattedra non esisteva, non era neppure considerata nello statuto universitario. Era lo stesso che se fosse stato esonerato.

Questo fatto, ripeto, si è verificato. Mi dispiace di dover parlare di me; ma vi porto il mio esempio. Nel 1925 per ragioni politiche il sottoscritto fu sospeso fino al 1927. Siccome la sospensione non era sufficientemente motivata, fu reintegrato nell'insegnamento, ma non doveva assolutamente ritornare alla sua cattedra. Allora si ricorse alla finzione di quella legge speciale, ed il sottoscritto fu trasferito a Napoli, ad una cattedra di malattie infettive dell'infanzia, che non è mai esistita. Andava a Napoli, chiedeva dove era la cattedra, dove era l'istituto; poiché non esistevano né la cattedra né l'istituto, tornava a Roma. Anzi, andò in America, per far meglio. Questo è durato otto anni. Dopo otto anni si credette opportuno istituire una cattedra di malattie infettive a Roma, e il sottoscritto ha ricominciato a insegnare. Però, per otto anni, è stato nella condizione materiale di non poter insegnare. Non esiste nessuna differenza tra la sospensione e il dare un insegnamento che non si può esercitare.

PARENTE. Ma ha percepito lo stipendio?

CARONIA. Sì.

RESTA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Bisognerebbe aggiungere alla parola «trasferimento» le altre «di autorità»; così si capisce che si tratta di una violazione del principio della inamovibilità.

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 31 MARZO 1953

FABRIANI. Ma se quel professore ha percepito lo stipendio, che danno ha subito ?

ERMINI, *Relatore*. Nel mondo universitario lo stipendio ha un valore, ma c'è una cosa che ha più valore dello stipendio: l'insegnamento. Non si tratta semplicemente di un mestiere.

CARONIA. Vorrei dare una spiegazione. C'è una questione morale che vale molto più dello stipendio. Anche i perseguitati razziali hanno avuto lo stipendio intero, quando sono stati reintegrati, con tutte le indennità e con tutti i diritti.

FABRIANI. Ma la reintegrazione nell'insegnamento è una riparazione dell'oltraggio morale fatto a questi professori.

LAZZATI. Confesso che di fronte a questa legge sono estremamente perplesso e non riescono le ragioni, che sono portate dai colleghi, a persuadermi. Perché è vero che per l'insegnante universitario, come per tutti gli insegnanti, al di sopra dello stipendio c'è il diritto di insegnare e la soddisfazione dell'insegnamento. Però è anche vero che l'insegnante è da considerare sempre in rapporto a coloro ai quali si insegna. E se la legge, considerando generalmente le cose, ritiene che, ad un certo momento, per ragioni inerenti all'età e quindi alle condizioni fisiche in cui l'uomo viene naturalmente a trovarsi, non ci sia più quella pienezza delle forze, con la quale si possa dare a quelli che hanno diritto di ricevere una pienezza di insegnamento, non capisco come questo fatto non debba essere tenuto presente, laddove si voglia rimediare a qualche cosa che, di per sé, è già rimediata dal fatto che questi insegnanti sono stati reintegrati nell'insegnamento con una dichiarazione precisa, che la reintegrazione doveva significare la riparazione dell'ingiustizia commessa contro di loro. Ma non si deve per essi, ad un certo momento, introdurre la possibilità di commettere una ingiustizia nei riguardi di coloro che attendono l'insegnamento da persona che sia nella pienezza delle sue facoltà. Troppo spesso nel legiferare dimentichiamo uno degli aventi diritto in favore dell'altro che pure ha dei diritti. E mi pare che in questo caso i diritti siano stati già ridati a colui cui erano stati tolti; e che si verrebbe invece a ledere il diritto degli studenti.

Ora domando questo: è stata dimenticata qualche cosa in favore di questi insegnanti perseguitati, nella reintegrazione dei loro diritti, dal punto di vista giuridico o dal punto di vista economico? Se è stata dimenticata, ripariamo. Ma se non è stato dimenticato

nulla, non introduciamo qualcosa che viene a ledere il diritto dello studente, cioè della contro parte, e che nello stesso tempo viene a costituire un precedente che domani potrebbe essere allargato per altri motivi, mentre mi pare che ci si dovrebbe fermare al limite a cui ci siamo fermati.

Per queste considerazioni, non sono affatto favorevole alla proposta di legge.

ERMINI, *Relatore*. Desidero dare una spiegazione.

Con il decreto legislativo 5 aprile 1945 è stata già fatta la concessione ai perseguitati razziali, i quali possono insegnare fino al 75° anno. La proposta Moro suggerisce di concedere altri cinque anni non di insegnamento, ma di fuori ruolo; quindi il danno per lo insegnamento non c'è. Si tratta dei cinque anni fuori ruolo che spettano a tutti i professori universitari con decorezza dal 70° anno. Ai perseguitati razziali sospesi dall'insegnamento è stato già concesso di poter insegnare in cattedra fino al 75° anno, ed ora si vuol dare anche a costoro i 5 anni di fuori ruolo, senza nessun danno per gli studenti, perché il fuori ruolo non tiene cattedra. L'onorevole Caronia chiede che venga esteso il provvedimento anche ai perseguitati politici.

Quindi oggi la situazione è questa. I professori perseguitati razziali tengono la cattedra fino al 75° anno, e si vorrebbe concedere, adesso, ad essi 5 anni di fuori ruolo senza la cattedra; quindi senza insegnamento.

BERTOLA. Non hanno la cattedra, ma insegnano.

ERMINI, *Relatore*. Possono tenere un corso scientifico, fare delle conferenze, intervenire al consiglio di facoltà. Non avranno più le forze per svolgere un insegnamento regolare ed efficiente, ma non è che non possano stare nella facoltà per dare il proprio parere con una esperienza più grande di quella degli altri.

Quindi se si approva la proposta Moro, la scuola non ne soffre. Si tratta, ripeto, di concedere cinque anni fuori ruolo, senza cattedra. Per una evidente analogia di situazione, l'onorevole Caronia chiede che venga esteso questo beneficio anche ai perseguitati politici. Tra l'altro, si tratta di pochissimi elementi. È una questione di giustizia.

MOLDOLFO. All'ordine del giorno di oggi è la proposta di legge De Martino Francesco ed altri, n. 2182, che riguarda la stessa materia. Se questa fosse approvata, non resterebbe assorbita la proposta di legge Moro ?

PRESIDENTE. Ho posto all'ordine del giorno anche la proposta di legge De Martino ed altri nel caso che la Commissione deside-

SESTA. COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 31 MARZO 1953

rasse abbinare la discussione. Senonché per la proposta De Martino la Presidenza della Camera ha chiesto, oltre al parere della I Commissione, anche quello della IV ed entrambi i pareri sono stati contrari.

MONDOLFO. Mi meraviglio che non sia stato chiesto anche per la proposta Moro il parere della IV, in quanto vi è un onere finanziario che, con la aggiunta dell'emendamento Caronia, diventa non del tutto indifferente.

PRESIDENTE. La Commissione ha sempre facoltà di chiedere il parere della IV Commissione, se lo ritiene necessario.

ERMINI, *Relatore*. È un onere finanziario minimo, che può essere coperto con i normali stanziamenti di bilancio, perché bisogna tener conto solo della differenza tra lo stipendio intero e la pensione, che per i professori di 70 anni è altissima. Se non vi è stata necessità del parere della IV Commissione inizialmente, ugualmente non vi è necessità per l'emendamento Caronia.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo unico, che diventerà articolo 1, se sarà approvato l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Caronia:

« Per i professori universitari riassunti ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, le disposizioni di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1947, n. 1251, si applicano a partire dal 75° anno di età ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2, aggiuntivo, proposto dall'onorevole Caronia, con le modifiche proposte dall'onorevole Sottosegretario:

« Per i professori che per motivi politici durante il ventennio 1922-42 siano stati privati, in seguito a sospensione o trasferimento d'autorità, della possibilità di insegnare e di espletare comunque le loro funzioni per un periodo di almeno 5 anni, i limiti di età sono prorogati al 75° anno, e si applica per essi anche il disposto del precedente articolo 1 ».

LOZZA. Desidero fare una osservazione. Vorrei che fossero tolte le parole « durante il ventennio 1922-42 » perché le persecuzioni sono avvenute anche nel 1943, e vi sono casi di professori arrestati e mandati via.

ERMINI, *Relatore*. Ci vogliono però cinque anni di sospensione.

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. Mettiamo: « durante il ventennio anteriore al 1943 ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 con l'emendamento proposto dal Ministro.

(È approvato).

In sede di coordinamento sarà provveduto a modificare il titolo della proposta di legge che sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Ermini e Marchesi: Aumento dell'assegno annuo a favore dell'Accademia dei Lincei. (3238).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Ermini e Marchesi: « Aumento dell'assegno annuo a favore della Accademia dei Lincei ».

La Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole al provvedimento.

L'onorevole Ermini, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ERMINI, *Relatore*. Il contenuto della proposta di legge è semplicissimo. Nel bilancio 1952-53 della pubblica istruzione, il capitolo 176 riguardante l'Accademia dei Lincei venne elevato da 55 a 60 milioni. Senonché manca ancora una legge formale che attribuisca all'Accademia dei Lincei 60 milioni anziché 55, poiché la legge 4 luglio 1950, n. 570, ancora in vigore, assegna all'Accademia dei Lincei solo 55 milioni.

I 5 milioni in più sono già nel bilancio da noi votato. Si propone pertanto con questa proposta di legge che la situazione venga messa a posto dal punto di vista formale.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli, che se, non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

L'assegno annuo a favore dell'Accademia nazionale dei Lincei, stabilito con la legge 4 luglio 1950, n. 470, è elevato a sessanta milioni.

(È approvato).

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 31 MARZO 1953

ART. 2.

Alla spesa, di cui al precedente articolo, si provvede con lo stanziamento del capitolo n. 176 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1952-53.

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge esaminate nell'odierna seduta.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta delle seguenti proposte di legge:

PIERANTOZZI ed altri: « Orari d'obbligo per gli insegnanti degli istituti e scuole di istruzione tecnica ». (2521):

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	29
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

MORO ALDO: « Decorrenza dal 75° anno di età del quinquennio della posizione di

« fuori ruolo » per i professori universitari perseguitati per ragioni razziali ». (3091):

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	26
Voti contrari	6

(La Commissione approva).

ERMINI e MARCHESI: « Aumento dell'assegno annuo a favore dell'Accademia dei Lincei ». (3238):

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	31
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Bertola, Bogoni, Calosso, Caronia, D'Ambrosio, D'Este Ida, Di Fausto, Ermini, Fabriani, Fazio Longo Rosa, Franceschini, Giordani, Gotelli Angela, Lazzati, Lizier, Lozza, Malagugini, Martino Gaetano, Molè Elsa, Mondolfo, Natta, Parente, Pelosi, Piasenti, Pierantozzi, Pignatone, Poletto, Ravera Camilla, Scaglia, Titomanlio Vittoria, Torretta, Vetrone.

La seduta termina alle 11.